



SRL STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 23 GENNAIO 2025

Spettabile Clientela

OGGETTO: RIPASSIAMO INSIEME LA REGOLAMENTAZIONE DELLE FERIE DOPO IL D.LGS 66/2003

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo fornire un riepilogo sintetico e aggiornato della normativa in materia di **ferie non godute**, tema di particolare rilevanza sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello contributivo, al fine di supportarVi in una corretta gestione del personale.

Il diritto alle ferie

La normativa vigente (art. 36 Cost., art. 2109 c.c. e D.Lgs. n. 66/2003) riconosce al lavoratore il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, avente carattere **irrinunciabile**, in quanto finalizzato alla tutela della salute e al recupero delle energie psico-fisiche.

La legge prevede un **minimo legale di quattro settimane annue (20 giorni lavorativi)**, così articolate:

- **due settimane** da fruire, anche consecutivamente, **nell'anno di maturazione**;
- **due settimane** da fruire **entro i 18 mesi successivi** alla fine dell'anno di maturazione, salvo condizioni di miglior favore previste dal CCNL applicato.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015





SRL STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

Monetizzazione delle ferie

Le **quattro settimane di ferie legali** non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro, salvo il caso di **cessazione del rapporto**, a prescindere dalla causa.

Diversamente, **le ferie eccedenti il minimo legale di 4 settimane (20 giorni)**, se previste dalla contrattazione collettiva o da accordi individuali, **possono essere liquidate**, nel rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili.

Obblighi e responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a programmare e consentire la fruizione delle ferie nei termini di legge, informando adeguatamente i lavoratori e vigilando affinché non si verifichino accumuli eccessivi di ferie non godute.

Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare **sanzioni amministrative** e profili di responsabilità in materia di tutela della salute.

Aspetti contributivi

Decorso il termine di 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, le ferie legali non fruithe diventano **imponibili ai fini contributivi**, con conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali, anche in assenza di corresponsione dell'indennità sostitutiva.

Il supporto dello Studio

Alla luce di quanto sopra, consigliamo di monitorare periodicamente i residui ferie e di pianificare per tempo lo smaltimento delle ferie legali, verificando al contempo le previsioni del CCNL applicato in relazione alle ferie eccedenti.

Il nostro Studio resta a completa disposizione per eventuali approfondimenti o per l'assistenza nella gestione operativa delle ferie e delle relative scadenze.

Cordiali saluti

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SRL STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

